

PATTO PARASOCIALE

L'anno 2021 il giorno [...], presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

TRA

i sottoscritti enti, rappresentati da:

- **Regione Toscana**, in persona di [...], Piazza Duomo. N. 10, 50122 - Firenze;
- **Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale**, in persona di _____, _____ Livorno ;
- **Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno**, in persona del Presidente, Riccardo Breda, giusta delega deliberazione di Giunta n. [...] del [...], Piazza del Municipio, n. 48, 57123 Livorno;
- **Comune di Livorno** in persona di _____, Piazza del Municipio, n. 1, 57123 Livorno;
- **Provincia di Livorno**, in persona di _____, Piazza del Municipio n. 4, 57123 Livorno;
- **Comune di Collesalveti**, in persona di _____,

[], []; d'ora in poi «**Soci Sottoscrittori o Parti**»

PREMESSO CHE

i Soci Sottoscrittori intendono stipulare un accordo (“**Patto Parasociale**”), al fine di assicurare:

- a) un controllo della Società, mediante l'esercizio di un'influenza dominante dei soci sottoscrittori per una *governance* coesa e stabile della Società;
- b) il conseguimento da parte della Società degli obiettivi di risanamento e di sviluppo per un rafforzamento strategico;
- c) la creazione di valore per gli azionisti;

d) il rafforzamento del radicamento con il territorio e con il relativo tessuto economico della struttura portuale;

e) un maggior sostegno alla competitività delle imprese e dei territori locali mediante lo sviluppo di una struttura volta al supporto informativo, economico, organizzativo e logistico delle merci, in preparazione ai mercati nazionali e internazionali.

Tutto quanto sopra premesso e considerato si conviene quanto segue

SCOPO DEL PATTO PARASOCIALE

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui in premessa ed assicurare unitarietà e coerenza di indirizzo nella gestione della Società, i sottoscrittori del presente Patto Parasociale intendono regolamentare la costituzione di un sindacato azionario al quale ciascuno di essi conferisce le rispettive partecipazioni nella misura di seguito elencata:

ADSPMTS: 30,28%	corrispondenti a 17.075 azioni;
Regione Toscana: 18,17%	corrispondenti a 10.245 azioni;
C.C.I.A.A. Maremma e Tirreno 4,50%	corrispondenti a 2.356 2.536 azioni;
Comune di Livorno: 3,96%	corrispondenti a 2.231 azioni;
Provincia di Livorno: 1%	corrispondenti a 562 azioni;
Comune di Collesalveti: 0,71%	corrispondenti a 400 azioni.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1. Le premesse, che le parti dichiarano di ben conoscere, sono parti integranti del presente contratto.

2. Oggetto

2.1. Le Parti con il presente patto si danno reciprocamente atto e convengono che è loro comune interesse aggregare in un accordo di sindacato di voto e di sindacato di blocco le rispettive azioni per assicurare l'esercizio di un'influenza dominante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c. e della normativa vigente, al fine di garantire altresì

l'individuazione di strategie industriali e permettere il buon andamento della società, così come disciplinato successivamente.

3. Strumenti finanziari conferiti al Patto

3.1. Sono vincolate al Patto TUTTE le Azioni delle Parti in Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno Guasticce;

3.2. S'intendono vincolate ai sensi del comma precedente anche le Azioni che una parte dovesse acquisire, a qualunque titolo, in Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno Guasticce, nella vigenza del Patto.

4. Soggetti aderenti al Patto

4.1. La tabella che segue indica: (i) i soggetti aderenti al Patto; (ii) il numero della Azioni da ciascuno detenute nella Società e conferite al Patto; (iii) la percentuale rappresentata da tali Azioni rispetto al totale delle Azioni emesse dalla Società e al totale delle Azioni conferite al Patto, al momento della sottoscrizione del Patto:

Partecipanti al Patto	% al capitale sociale della società	Numero Azioni	Valore capitale conferito al Patto	Numero Azioni conferite al Patto	% sul totale Azioni conferite al Patto
ADSPMTS	30,28%	17.075	€ 8.818.554,50	17.075	51,67%
Regione Toscana	18,17%	10.245	€ 5.291.132,70	10.245	31,00%
CCIAA MT	4,50%	2.536	€ 1.309.742,56	2.536	7,67%

Comune di Livorno	3,96%	2.231	€ 1.152.222,26	2.231	6,75%
Provincia di Livorno	1%	562	€ 290.250,52	562	1,7%
Comune di Collesalveti	0,71 %	400	€ 206.584	400	1,21%
TOTALI	58,62%	33.049	€ 17.068.486,54	33.049	100%

Sezione I – SINDACATO DI VOTO

5. Organi sindacato di voto

5.1. Le Parti costituiscono un sindacato di voto nei termini elencati nel seguente articolo.

5.2. Il sindacato di voto è costituito da:

a) Comitato del Sindacato, e:

b) Presidente

6. Comitato del Sindacato. Composizione. Presidenza.

- 6.1. Il Comitato del Sindacato è composto dai legali rappresentanti delle Parti ovvero dalle persone da essi delegate. La delega deve essere fatta per iscritto sotto pena di invalidità.
- 6.2. Il Comitato del Sindacato è presieduto dal rappresentante del Socio che detiene quota di maggioranza del capitale sindacato nel Patto.

7. Comitato del Sindacato. Convocazione.

- 7.1. Il Presidente convoca il Comitato del Sindacato, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite agli altri componenti.
- 7.2. Il Presidente può convocare il Comitato del Sindacato ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Deve convocarlo anche quando ne faccia richiesta uno degli altri componenti, purché nella richiesta sia indicato l'argomento da trattare.
- 7.3. Il Comitato del Sindacato deve essere convocato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso contenente la data, l'orario ed il luogo della riunione, che può essere tenuta con modalità di partecipazione a distanza, e l'indicazione delle materie iscritte all'ordine del giorno. L'avviso può essere spedito con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova del ricevimento. Se la riunione precede un'assemblea della Società, la riunione dovrà tenersi almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea della Società.
- 7.4. Qualora vi fossero dei motivi tali da giustificare un caso di estrema urgenza, il Presidente può convocare il Comitato, con le stesse modalità indicate al comma precedente, almeno un giorno lavorativo antecedente alla data fissata per le riunioni.
- 7.5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione del Comitato del Sindacato entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta formulata da uno dei componenti, alla convocazione può provvedere direttamente quest'ultimo.

8. Comitato del Sindacato. Competenze. Deliberazioni.

- 8.1. Il Comitato del Sindacato delibera sulle seguenti materie:
 - tutti gli argomenti oggetto delle riunioni dell'assemblea straordinaria dei soci, o quelli delle riunioni di assemblea ordinaria per le quali è previsto un quorum qualificato;
 - approvazione del Piano Industriale e di qualsiasi altro documento di programmazione di valenza strategica, ove di competenza assembleare;
 - nomina organi e determinazione dei compensi;
 - approvazione del bilancio di esercizio e decisioni sul risultato d'esercizio.

- 8.2. Il Comitato del Sindacato può deliberare inoltre su quegli argomenti che, seppure non rientranti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, siano ritenuti di interesse del Comitato, su proposta di uno dei componenti dello stesso, anche ai sensi dell'articolo 7.5.
- 8.3. Alla prima riunione il quorum costitutivo si intende raggiunto con la presenza totalitaria dei Soci Sottoscrittori. In caso di mancata presenza di tutte le Parti, dalla seconda riunione il quorum costitutivo si intende raggiunto con la presenza del 60% dei componenti, approssimati per eccesso, purché partecipi almeno uno dei due soci che ha la maggioranza del capitale sindacato nel Patto. La seconda convocazione si può tenere anche nella stessa data della prima, purché in orario successivo.
- 8.4. Le deliberazioni del Comitato del Sindacato sono assunte con spirito di leale collaborazione ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi dei presenti. In caso di mancato consenso unanime, le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole dei componenti presenti che rappresentano almeno il 60% del capitale Sindacato nel Patto.
- 8.5. Le deliberazioni del Comitato del Sindacato devono constare da verbale sottoscritto da tutti i componenti intervenuti che, all'unanimità, possono decidere di affidare la verbalizzazione anche ad un estraneo. La partecipazione di estranei alle riunioni del Comitato del Sindacato è parimenti ammessa solo col consenso di tutti i componenti intervenuti.
- 8.6. Il contenuto dei verbali delle riunioni del Comitato del Sindacato non può essere comunicato né agli altri soci non sottoscrittori né a terzi senza l'autorizzazione del Presidente, da apporre in calce al verbale della cui comunicazione si tratta, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

9. Comitato del Sindacato. Gratuità dell'incarico.

- 9.1. I componenti del Comitato del Sindacato non hanno diritto né ad un compenso né al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

10. Composizione Organo Amministrativo

- 10.1. Le parti si impegnano ad esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea in modo che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, ai sensi del vigente Statuto, da cinque consiglieri nominati dai Soci Sottoscrittori.
- 10.2. I consiglieri saranno designati:

- 10.2.1. il Presidente del Consiglio di Amministrazione dalla Regione Toscana;
- 10.2.2. due Consiglieri, di cui, se previsto, l'amministratore delegato, dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
- 10.2.3. un Consigliere dalla C.C.I.A.A. Maremma e Tirreno;
- 10.2.4. un Consigliere dal Comune di Collesalveti.
- 10.3. I soci si impegnano a valutare la designazione di un Consigliere da parte del Comune di Livorno, a partire dalla nomina dell'organo amministrativo successivo a quello in scadenza con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2020, apportando, se del caso, le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie al Patto Parasociale.
- 10.4. I soci si impegnano a far votare ai propri rappresentanti, per il ruolo di Presidente, il soggetto designato dalla Regione Toscana.
- 10.5. I soci si impegnano a far votare ai propri rappresentanti, per il ruolo di Amministratore delegato, il soggetto designato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
- 10.6. I partecipanti si impegnano affinché i nominativi dei candidati alla carica dell'organo amministrativo siano scelti, in ogni caso, tra soggetti in possesso di adeguate qualità professionali e morali, nonché di esperienza e di capacità gestionale e nel rispetto della parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.
- 10.7. Le parti si impegnano a fare in modo che gli amministratori nominati sulla base delle loro designazioni, nell'assumere le delibere consiliari, si attengano alle linee di politica gestionale ed agli indirizzi concordati con i soci pubblici nell'interesse della Società.
- 10.8. Il Patto prevede, inoltre, che, in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori della Società designati su indicazione di una delle parti, ciascuna parte farà quanto nelle proprie possibilità affinché il Consiglio di Amministrazione coopti nuovi amministratori in modo tale che la parte che l'ha designato possa far nominare altro amministratore in sua sostituzione.

11. Composizione del Collegio Sindacale

- 11.1. Le parti si impegnano ad esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea in modo che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, così nominati:
- 11.1.1. il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato dalla Regione Toscana;

- 11.1.2. un componente effettivo del Collegio Sindacale sia nominato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
 - 11.1.3. un componente effettivo del Collegio Sindacale sia nominato dal Comune di Livorno;
 - 11.1.4. un componente supplente del Collegio Sindacale sia nominato dalla C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno;
 - 11.1.5. un componente supplente del Collegio Sindacale sia nominato dal Comune di Collesalveti.
- 11.2. In caso di modifica del Patto, ai sensi dell’art. 10.3, dovranno essere rivalutate anche le competenze nella designazione dei sindaci.

12. Modalità di designazione

- 12.1. I sottoscrittori del presente Patto Parasociale, su richiesta del Presidente del Comitato, faranno pervenire allo stesso per iscritto, almeno tre giorni prima della data fissata per il Comitato del Sindacato che delibera sul rinnovo degli organi, l’indicazione del/dei soggetto/i da designare e dei compensi. La richiesta del Presidente del Comitato dovrà essere inviata agli enti designanti, entro il 31 gennaio dell’anno di scadenza del mandato ovvero nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o cessazione per qualsiasi altra causa, in tempi utili per l’espletamento delle procedure necessarie per l’espressione della volontà degli enti designanti.
- 12.2. Nel caso in cui le designazioni previste agli articoli 10 e 11, per qualsiasi motivo, non vengano effettuate dai soggetti competenti, la scelta sarà rimessa all’assemblea dei soci della Società.

13. Rapporti tra soci

- 13.1. Per raggiungere gli obiettivi indicati nei precedenti articoli del presente accordo, le parti convengono che è loro intenzione esprimere mediante una manifestazione unitaria il voto in modo che il voto di ciascun socio sindacato rappresenti la volontà comune di tutti loro come soci. Pertanto si danno atto reciprocamente che, ai fini delle votazioni in assemblea, essi costituiscono un unico blocco.

14. Impegni delle Parti relativi al trasferimento delle azioni

- 14.1. Le azioni sindacate sono inalienabili, non possono essere oggetto di trasferimento, né possono essere oggetto di diritti di pegno e di usufrutto, salvo il caso in cui la vendita della partecipazione sia imposta, essendo i soci sottoscrittori enti pubblici, da una norma imperativa di legge.
- 14.2. Per “trasferimento” si intende il trasferimento per atto fra vivi di azioni o di diritti di opzione, oltre che la costituzione di diritti a favore di terzi che implicino l’attribuzione del diritto di voto. Ove indicato azioni deve comunque leggersi “azioni e diritti di opzione”.
- 14.3. Il socio che sia obbligato a trasferire le proprie azioni ai sensi dell’art. 14.1 (socio cedente), dovrà provvedervi mediante l’adozione delle necessarie procedure ad evidenza pubblica e ai sensi della normativa di settore *pro tempore* vigente al momento della dismissione, prevedendo comunque in esse l’esercizio della prelazione a favore dei soci sottoscrittori del presente patto.
- 14.4. In tale caso, il socio cedente, al termine della suddetta procedura, dovrà comunicare la migliore offerta pervenuta a mezzo posta elettronica certificata al Presidente del Comitato del Patto, al domicilio digitale dell’ente di appartenenza. L’offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione. Il Presidente del Comitato del Patto, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà l’offerta agli altri soci sottoscrittori, che dovranno esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al Presidente del Comitato del Patto la dichiarazione di esercizio della prelazione a mezzo posta elettronica certificata al domicilio digitale dell’ente di appartenenza, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Presidente di cui al primo capoverso.
- 14.5. Nell’ipotesi di esercizio della prelazione da parte di più soci sottoscrittori, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al numero di azioni da ciascuno conferite nel Patto.
- 14.6. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all’atto dell’esercizio della prelazione loro spettante.

Sezione III - PENALI, DURATA, MODIFICAZIONE DEL PATTO E DISPOSIZIONI VARIE

15. Penali

- 15.1 La parte che eserciti il diritto di voto, o un altro diritto amministrativo inerente alle Azioni, difformemente da una deliberazione del Comitato del Sindacato è tenuta al pagamento di una penale pari ad euro 10.000 per ogni violazione.
- 15.2 La parte che violi il Sindacato di blocco come disciplinato all'art. 14 ed alieni anche parzialmente le proprie Azioni, ovvero vi costituisca diritti di usufrutto o di pegno od altri vincoli, ovvero eserciti in violazione del Sindacato di blocco i diritti di opzione ex art. 2441 c.c. è tenuta al pagamento di una Penale pari ad euro 50.000.
- 15.3 Le penali sono applicate a cura del Presidente del Comitato, ovvero in caso di inerzia, su iniziativa di un altro Componente, che ne gestirà la procedura di recupero. Il ricavato delle penali verrà ripartito tra i soci sottoscrittori, con esclusione del socio inadempiente, in proporzione al numero delle azioni sindacate nel Patto, al netto delle spese sostenute per la procedura di recupero.

16. Durata

- 16.1. Il presente patto avrà una durata di cinque anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte dei soci firmatari, salvo eventuale rinnovo per ulteriori cinque anni.
- 16.2. Il presente Patto potrà essere rinnovato su proposta di uno dei Soci Sottoscrittori da trasmettere al Presidente ed agli altri Soci Sottoscrittori, mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale dell'ente di appartenenza, al massimo, fino a tre mesi prima della scadenza di cui al comma 1. Ogni Socio, entro il mese prima della scadenza del Patto, trasmette al Presidente del Comitato ed agli altri Soci, la propria volontà di rinnovare il Patto.

17. Modifiche all'accordo

- 17.1. Qualsiasi modifica apportata al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e firmata dalla totalità dei firmatari del presente accordo.

18. Invalidità

18.1 Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente patto parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente patto parasociale.

19. Rinunce

19.1 Nessuna rinuncia concernente una clausola di un diritto derivante dal presente patto parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia.

19.2 Nessuna rinuncia operata da una parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente patto parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

20. Ulteriori accordi parasociali

20.1 Il presente patto parasociale e gli allegati ad esso relativi sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le parti in merito all'oggetto del patto parasociale.

20.2 È consentita, esclusivamente tra le Parti, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del Patto.

21. Allegati

21.1 Al presente patto si alleggeranno l'atto costitutivo e lo statuto della società Interporto Toscano A. Vespucci Livorno Guasticce S.p.A.

22. Privacy

22.1 Le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi ed i precetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679;

22.2 Le Parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

23. Legge applicabile

23.1 Il presente contratto è regolato dal diritto italiano.

23.2 Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale, espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano.

23.3 Il presente patto è sottoposto alla normativa nazionale vigente in materia.

Livorno, lì [...]

Regione Toscana

.....

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Maremma e Tirreno

.....

Comune di Livorno

.....

Provincia di Livorno

.....

Comune di Collesalveti

.....

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale

.....